

Bonus 600 euro: l'INPS dice sì ai familiari coadiuvanti e imprenditori agricoli

Data Articolo: 31 Marzo 2020

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

Con la circolare n. 49 del 30/03/2020 a cura dell'**INPS**, arriva il tanto atteso documento di prassi che chiarisce l'ambito dei beneficiari delle **indennità di 600 euro** introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 ("Cura Italia") nonché gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.

Con particolare riguardo **all'indennità** di cui all'art. 28 **a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali** dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni la nota dell'istituto previdenziale chiarisce che nell'ambito di applicazione sono ricompresi:

- gli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti alla gestione autonoma agricola, di cui al D.Lgs. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell'INPS, al pari di coltivatori diretti (CD);
- i **coadiuvanti e coadiutori artigiani** (art. 2 della L. n. 463/1959), **commercianti** (artt. 1 e 20 della L. n. 613/1966) e **lavoratori agricoli** (art. 1 della L. n. 1047/1957) iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Per questi ultimi si tratta dell'ampia categoria dei **collaboratori delle imprese familiari** (ex art. 230 bis C.C.) oppure il **coniuge dell'azienda coniugale** (ex art. 177 C.C.) per i quali era sorto il dubbio della spettanza dell'indennità in quanto tecnicamente non riconducibili alla categoria dei lavoratori autonomi.

La linea interpretativa dell'INPS è coerente con quanto affermato dal MEF che, in una risposta a una FAQ, ha compreso tra i beneficiari della particolare misura **soci di società di persone** e di **capitali**, in quanto verrebbe privilegiata la circostanza dell'iscrizione alla gestione previdenziale, piuttosto che l'inquadramento civilistico e fiscale. Dopo una serie di giravolte interpretative, tra i beneficiari sono compresi anche gli **agenti e rappresentanti** iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

L'indennità ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria** è riconosciuta a condizione che:

- non siano titolari di **trattamento pensionistico diretto**;
- non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad **altre forme previdenziali obbligatorie**, ad esclusione della Gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

Non si riscontra alcun riferimento alla **regolarità contributiva**, che pertanto non deve ritenersi necessaria, anche in conformità alle risposte del MEF alle FAQ dei giorni scorsi.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di un'indennità per il **mese di marzo 2020** pari a **600 euro**. Detta prestazione ha **natura risarcitoria** e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto **l'accredito di contribuzione figurativa**, né il diritto **all'assegno per il nucleo familiare**.

Gli aventi diritto alle indennità potranno **presentare la domanda**, esclusivamente in via **telematica**, accedendo ai servizi del portale dell'INPS, utilizzando alternativamente:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).

Per favorire al massimo la corresponsione delle indennità, in mancanza delle credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della **sola prima parte del PIN** dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

È altresì possibile, in alternativa al portale web, presentare le domande tramite il **servizio di Contact Center** integrato, da contattare via telefono.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN